CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.4

OGGETTO:

Determinazione indennità di funzione per gli Amministratori comunali anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Giust.
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Determinazione indennità di funzione per gli Amministratori comunali anno 2020.**

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 26/05/2012 si è proceduto all'elezione del Sindaco in carica Sig. Ugo Baldi;
- con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 26/05/2012 sono stati comunicati i nominativi degli assessori nominati in data 18/06/2012 con Decreto del Sindaco n.1/2012;
- con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 10/07/2017 si è proceduto all'elezione del Sindaco in carica - Sig. Ugo Baldi ;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10/06/2017 sono stati comunicati i nominativi degli assessori nominati in data 22/06/2017 con Decreto del Sindaco n.4/2017;
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022

Richiamato l'art. 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che, in materia di indennità di funzione spettante al Sindaco ed agli Assessori comunali, così recita:
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia , i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità é dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
….. omissis ….
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo é determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (soppressa)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Premesso che, come si evince dalla deliberazione 1/CONTR/12 del 12.01.2012 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite :

- *La determinazione dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori delle Regioni e degli Enti locali era originariamente contenuta nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119 emesso ai sensi dell'art. 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999 n. 265, norma successivamente recepita dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;*

- *Il comma 11 del citato articolo 82 prevedeva, peraltro, la possibilità di incrementare i predetti compensi, rispettivamente con delibera della Giunta o del Consiglio dell'Ente, nei limiti di una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio, ed in presenza della necessaria copertura finanziaria;*

- *L'art. 1, comma 54, della Legge 23/12/2005 n. 266, finanziaria 2006, ha disposto che " Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all' ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti";*

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 68 in data 2/02/2006 gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori Comunali di Santena sono stati ridotti del 10%, in ossequio alla norma predetta;

La citata deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ritiene che:

- *in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato possa ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;*
- *la predetta riduzione del 10 per cento, disposta con la legge finanziaria per il 2006, non ha, peraltro, inciso sul meccanismo incrementale stabilito nel citato art. 82 comma 11 che, pertanto, ha continuato a vivere nell'ordinamento, sia pure ponendo delicati problemi di coordinamento, fino ad essere successivamente limitata dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria 2008; dall'art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dall'art. 61, comma 10, sempre del D.L. n. 112/2008;*

Vista la tabella A del decreto interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, convertite in euro, che prevede l'importo dell'indennità del Sindaco nei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti € 3.098,74, già ridotto del 10% senza le ulteriori maggiorazioni;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 156, comma 2, la popolazione va interpretata con riferimento alla fine del penultimo anno precedente;

Visto che il Comune alla data del 31.12.2018, penultimo anno (art. 8/bis del D.lgs. 18.01.1993, n. 8 come convertito nella Legge 19/03/1996, n. 68), secondo i dati ISTAT conta n. 10.739 abitanti e quindi rientra nella fascia demografica dei Comuni superiori a 10.000 abitanti;

Dato Atto Che: l'art. 1, comma 136 della Legge 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" prevede che grava sui comuni l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, riportata per estratto come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
da 15.001 a 30.000	5	5
Da 10.001 a 15.000	5	5
da 5.001 a 10.000	4	4
da 3.001 a 5.000	3	4
da 1.001 a 3.000	2	2
fino a 1.000	0	2

Considerato che il numero degli assessori non risulta variato a seguito introduzione della Legge del Rio e pertanto viene garantita invarianza di spesa;

Rilevato che:

- l'Amministrazione non ha mai incrementato le indennità confermando sia la riduzioni di legge che la riduzione su base volontaria;
- gli Amministratori Comunali non hanno chiesto rimborsi spese per l'attività ordinaria (spese carburanti, pedaggi parcheggi ecc. per partecipazione istituzionale ad eventi;

Evidenziato che:

- l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 ha previsto che "*con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro 120 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8 sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con*

popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 ed un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato art. 82, come modificato dal presente articolo ";

- Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, come risulta dalla citata deliberazione n. 1/2012, si sono così conclusivamente espresse:

- *ritengono che "all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.*

- *Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito;*

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05/06/2012, con la quale la Giunta Comunale ha applicato un ulteriore riduzione del 13,50% sugli importi delle indennità già ridotte del 10% come stabilito dall'art.1, c.54, L.266/05;

Vista la deliberazione n. 208 del 21 dicembre 2015 *della sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti secondo la quale è possibile rideterminare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento del 10% previsto dalla Legge n. 266/2005. Per il calcolo dell'invarianza della spesa disposto dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, si deve quindi fare riferimento all'indennità massima teorica prevista dal DM 119/2000, applicando la riduzione del 10% ex art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005, come affermato in via definitiva, dopo alterne pronunce,*

dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 1/CONTR/12 del 24/11/11. La delibera 208/2015 della Corte dei conti, sezione di controllo del Lazio la quale ribaltando i precedenti orientamenti e conformemente alla Delibera n. 208 del 21.12.2015 dispone che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento previsto dalla legge 266/2005. Per il calcolo dell'invarianza della spesa si deve fare riferimento all'indennità massima teorica prevista dal Dm 119/2000 e non alla minore indennità erogata in concreto. È quindi consentito al Comune riespandere le indennità nei limiti di legge nel caso abbia operato una riduzione maggiore di quella imposta, da cui deriva la possibilità di elevare l'indennità nella misura teorica massima legale, secondo i criteri previsti dall'articolo 82;

Richiamata inoltre la delibera n.113/2019 Corte dei Conti Abruzzo, la quale si è espressa sull'argomento delle indennità, mettendo in chiaro che il rigore dell'osservanza delle norme a presidio dei vincoli di finanza pubblica va temperato con un parametro di doverosa equità nei confronti di coloro che ricoprono la carica di governo locale. I magistrati contabili, osservano infatti:" *le indennità di funzione non possono essere soggette ad un congelamento rapportato a un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri per il solo fatto che circostanze di natura personale abbiano potuto incidere sugli importi spettanti"* Sempre secondo i giudici, infatti, "*non è condivisibile che gli importi decurtati per le motivazioni soggettive vengano a costituire una base storia sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali";*

Dato atto che gli importi delle indennità ad oggi vigenti sono i seguenti:

Sindaco Indennità base:	€ 3.098,74
- Riduzione 10% - art.1, c.54, L.266/05	- € 309,87
- Riduzione 13,50% - Delibera GC n.62/2012	- € 376,50
Totale lordo	**€ 2.412,37**

Sindaco € 2.412,37
Vice Sindaco € 1.326,81 (55% indennità Sindaco)
Assessori € 1.087,57 (45% indennità Sindaco)

Dato atto inoltre che :

- le indennità di funzione mensili spettanti agli Amministratori previste dall'art.82 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 da applicarsi per l'anno 2020 sono così rideterminate:

- **Sindaco** - Indennità di funzione ammontante a € 2.788,87 - al lordo delle ritenute fiscali -;
- **Vice Sindaco** - Indennità di funzione corrispondente al 55% di quella del Sindaco ammontante a € 1.533,88 - al lordo delle ritenute fiscali - ;
- **Assessori** - Indennità di funzione corrispondente al 45% di quella del Sindaco ammontante a € 1.254,99 - al lordo delle ritenute fiscali - ;

Di dare atto che le indennità di funzione di cui sopra, sono ridotte del 50% per i lavoratori dipendenti;

Visti:
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante del presente atto**.**

2. **Di determinare** gli importi delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori vigenti dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del mandato nelle seguenti misure:

Indennità di funzione del Sindaco - pro tempore - (lav dipend.) mensili ridotto del 50% **(al lordo delle ritenute fiscali dovute per legge)**	€ 1.394,43
Indennità di funzione del Vice Sindaco mensili **(al lordo delle ritenute fiscali dovute per legge)**	€ 1.533,88
Indennità di funzione di ciascun Assessore lavoratore autonomo o persona in condizione non lavorativa mensili **(al lordo delle ritenute fiscali dovute per legge)**	€ 1.254,99
Indennità di funzione Assessori lavoratori dipendenti mensili ridotto 50% **(al lordo delle ritenute fiscali dovute per legge)**	€ 627,50

3. **Di demandare** al Responsabile dell'Area la redazione di apposita determinazione con la quale si procederà all'impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 e successivi dando atto che i capitoli di bilancio sono stati adeguati nel bilancio di previsione 2020/2022 ;

4. **Di non applicare** le maggiorazioni previste dall'art.2 del Decreto del Ministero dell'Interno n.119 del 04.04.2000;

5. **Di dare atto** che tali indennità potranno essere rideterminate qualora il Decreto del Ministero dell'Interno previsto dall'art.5, comma 7, del D.L. 78/2010, citato in premessa ed alla data odierna ancora non emanato, dovesse stabilire criteri differenti da quelli ad oggi in vigore;

6. **Di stabilire** che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente	**Firmato digitalmente**
F.to: BALDI Ugo	F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.